

Allegato al N. 4600

(*Urgenza*)

# CAMERA DEI DEPUTATI

## **DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(BERTINELLI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(LA MALFA)**

**COL MINISTRO DEL TESORO  
(TREMELLONI)**

**E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RUMOR)**

**Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie  
per i lavoratori agricoli**

**PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO  
TRASMESSO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
CON LETTERA DEL 7 FEBBRAIO 1963**

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

**PARERE SULLO SCHEMA DEL DISEGNO DI LEGGE  
RECANTE MIGLIORAMENTI NELLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE  
CONTRO LE MALATTIE DEI LAVORATORI AGRICOLI**

(Assemblea, 15 gennaio 1963, n. 60/33)

I.

PREMESSE

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale chiedeva, in data 22 dicembre 1962, a nome del Governo, il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sullo schema di disegno di legge recante miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori agricoli, fissando al 15 gennaio 1963 il termine per la comunicazione della pronuncia.

Il Presidente del C. N. E. L., a norma dell'articolo 36 del Regolamento, affidava l'esame preliminare dello schema alla Commissione permanente per il lavoro, la previdenza sociale e la cooperazione, la quale conferiva al consigliere Coppini l'incarico di relatore.

Sulla base delle considerazioni svolte e delle conclusioni formulate dalla Commissione, lo schema è stato sottoposto all'Assemblea del C. N. E. L. che, nella seduta del 15 gennaio 1963, ha approvato la presente pronuncia.

Gli scopi fondamentali che le norme dello schema intendono perseguire sono sostanzialmente, sia pure con diversa impostazione e modalità, quelli di altre proposte di legge di iniziativa parlamentare, tendenti a realizzare la parificazione delle prestazioni di malattia tra le varie categorie di lavoratori agricoli e fra queste e le categorie di lavoratori degli altri settori.

Il campo di applicazione soggettivo della proposta disciplina comprende tutti i lavoratori agricoli indicati all'articolo 3 del de-

creto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonché i familiari a carico.

Le disposizioni dello schema, che consta di 9 articoli, hanno per oggetto: la decorrenza (1° luglio 1963) dell'assistenza sanitaria e della maggior misura dell'indennità giornaliera di malattia (articolo 1); il rinvio al testo unico delle norme sugli assegni familiari per la determinazione dei familiari a carico dei lavoratori iscritti all'I. N. A. M. (articolo 2); la decorrenza (1° luglio 1964) dell'estensione dell'assistenza farmaceutica a tutti i lavoratori agricoli, coloni, e mezzadri esclusi (articolo 3); la misura dei contributi aggiuntivi da applicare per il finanziamento del sistema e la ripartizione del relativo carico (articolo 4); i tempi e le modalità particolari con cui l'assistenza farmaceutica potrà essere estesa anche ai coloni e mezzadri (articolo 5); la misura del concorso dello Stato al finanziamento della gestione e le modalità particolari per il finanziamento del sistema nella Regione Trentino-Alto Adige (articoli 6 e 7); l'unificazione della gestione e della contabilità delle prestazioni e dei contributi dell'I. N. A. M. (articolo 8); la delega al Governo per il coordinamento e l'unificazione in testo unico delle norme vigenti per i diversi settori del regime gestito dall'I. N. A. M. (articolo 9).

I criteri informativi e le singole disposizioni dello schema sono ampiamente illustrati nella relazione ministeriale, che fa esplicito richiamo alle istanze formulate dai lavoratori agricoli, sia in sede sindacale sia in sede parlamentare, ed esaminate ed accolte dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

## II. MOTIVI

### 1. — ESAME DEI CRITERI INFORMATIVI DELLO SCHEMA.

Il regime assistenziale dei lavoratori agricoli allo stato attuale della legislazione presenta, nei confronti di quello di cui beneficiano i prestatori d'opera dell'industria, le seguenti sperequazioni di trattamento:

#### *Prestazioni sanitarie.*

##### a) *Salariati e Braccianti:*

1°) Sono esclusi *ex-lege* dall'assistenza farmaceutica: i braccianti eccezionali ed i familiari di tutti i lavoratori agricoli;

2°) sono esclusi *ex-lege* dall'assistenza integrativa: tutte le categorie di lavoratori e rispettivi familiari;

3°) sono esclusi *ex-lege* dall'assistenza generica, ospedaliera e specialistica: i familiari dei braccianti occasionali ed eccezionali;

4°) sono esclusi *ex-lege* dall'assistenza ostetrica: i familiari di tutte le categorie di lavoratori;

##### b) *Coloni e Mezzadri:*

1°) sono escluse *ex-lege* dall'assistenza farmaceutica: le unità paganti e non paganti;

2°) sono escluse *ex-lege* dall'assistenza ostetrica ed integrativa: le unità paganti e non paganti;

#### *Prestazioni economiche.*

Per quanto riflette il trattamento economico in caso di malattia, l'indennità giornaliera spettante ai lavoratori agricoli subordinati (da cui sono sempre stati esclusi i coloni e mezzadri) è stabilita in misura convenzionale variante — a seconda della categoria, sesso ed età — da un minimo di lire 40 ad un massimo di lire 150.

Si rileva in proposito che — al di fuori di quell'insieme di provvedimenti, deliberati dal Consiglio di amministrazione dell'I. N. A. M., che vanno sotto il nome di « piccola riforma » — il trattamento assistenziale, stabilito *ex-lege*, dei lavoratori del settore, è rimasto sinora pressoché identico a quello stabilito dagli Accordi interconfederali del 10 giugno 1929.

Unica eccezione la legge n. 44, del 21 ottobre 1960 (*Gazzetta Ufficiale* regionale n. 49, del 22 ottobre 1960), emanata dalla Regione siciliana, con la quale il Governo regionale veniva autorizzato a stabilire con

l'I. N. A. M. una convenzione (stipulata nel giugno 1961, ed entrata in applicazione il 1° aprile 1962) intesa a garantire ai lavoratori siciliani (salariati e braccianti), in aggiunta alle prestazioni previste dalla vigente normativa:

un'indennità « integrativa » giornaliera, in caso di malattia, di lire 500;

l'assistenza farmaceutica ai lavoratori eccezionali;

l'assistenza farmaceutica ed ostetrica ai familiari dei lavoratori fissi, permanenti ed abituali;

l'estensione ai familiari dei lavoratori occasionali ed eccezionali del diritto alle prestazioni di cui usufruiscono i familiari delle altre categorie.

Lo schema in esame ha il manifesto scopo di sanare le sperequazioni assistenziali già descritte ed infatti prevede:

*per l'assistenza sanitaria:* allineamento del trattamento sanitario dei salariati e braccianti dell'agricoltura — nonché dei coloni e mezzadri (eccezion fatta per la farmaceutica) — a quello goduto dai lavoratori dell'industria e analogamente per i familiari;

*per la determinazione dei familiari aventi diritto alle prestazioni:* adozione dei criteri e limiti stabiliti, nel campo degli assegni familiari, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, per l'individuazione del nucleo familiare a carico;

*per le prestazioni economiche:* aumento delle attuali indennità di malattia alla misura unica di lire 300 giornaliera per uomini e donne e di lire 200 per i ragazzi;

*per l'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri:* viene prevista la possibilità di estenderla, sotto varie condizioni e modalità, erogandola attraverso una « speciale gestione » dell'I. N. A. M. alimentata esclusivamente con i contributi a carico delle categorie.

La gradualità di attuazione del provvedimento è così assicurata:

*nel primo anno di applicazione della legge:* estensione delle prestazioni sanitarie — con esclusione della farmaceutica — ai salariati e braccianti e loro famigliari, ed elevazione della misura giornaliera dell'indennità di malattia. Analogamente per i coloni e mezzadri, ad eccezione dell'assistenza farmaceutica ed economica;

*a partire dal secondo anno:* estensione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori e familiari delle categorie a salario;

*entro un quinquennio:* possibilità di estendere la farmaceutica ai coloni e mezzadri, con particolari condizioni e modalità e con finanziamento integralmente a carico della categoria.

Nonostante le gravi sperequazioni in atto nel trattamento assistenziale dei lavoratori in questione, sta di fatto che il regime di malattia per il settore agricolo gestito dall'I. N. A. M., presenta — per gli anni dal 1948 al 1963 — un disavanzo complessivo che supererà i 200 miliardi di lire. Nel solo anno 1962 la situazione si concretizza poi in un disavanzo di 33 miliardi, mentre quello previsto per il 1963 supera i 36 miliardi di lire.

Il cronico e sempre più pesante squilibrio che si verifica fra fabbisogno assistenziale e gettito contributivo per le categorie agricole assicurate all'I. N. A. M. dipende non soltanto dai provvedimenti di esenzione, riduzione e sospensione disposti nel tempo, ma soprattutto dal fatto che i contributi — determinati in quote fisse per giornata di lavoro — altro non sono che la risultante della applicazione della aliquota contributiva del 5,40 per cento (anzi in concreto del 5,14 per cento) sui guadagni medi del 1950, mai aggiornati in base alla dinamica salariale che ha attualmente elevato i minimi retributivi a più del doppio di quelli relativi al 1950. Si deve aggiungere, in proposito, che i vari aumenti di aliquota disposti per gli altri settori — ed ammontanti, nel complesso, al 2,30 per cento delle retribuzioni — non hanno trovato applicazione nel settore agricolo.

Lo schema in esame trascura completamente la considerazione dello squilibrio esistente nell'attuale gestione fra fabbisogno e gettito contributivo, ponendosi così — sul piano del finanziamento — come provvedimento a sé stante.

I miglioramenti da attuarsi nel primo anno di applicazione del provvedimento — secondo la valutazione esposta nella relazione — comportano un maggior onere di 9,046 milioni; a partire dal secondo anno di applicazione, l'onere sale a 25.306 milioni di lire.

Il finanziamento, secondo lo schema, dovrebbe essere così assicurato:

*per il primo anno,* mediante un contributo a carico dello Stato di 2 miliardi di lire; un contributo addizionale di solidarietà a carico degli altri settori, pari allo 0,20 per cento della retribuzione (interamente a carico del datore di lavoro); un contributo aggiuntivo pari a lire 9 per ogni giornata di lavoro per uomo e donna ed a lire 6 per ogni

giornata di ragazzo (due terzi a carico dell'azienda ed un terzo a carico del lavoratore);

*a partire dal secondo anno,* mediante uguale contributo a carico dello Stato, mentre il contributo addizionale di solidarietà sale allo 0,58 per cento della retribuzione e le contribuzioni aggiuntive si elevano rispettivamente a lire 21 ed a lire 18 per ogni giornata di lavoro.

Per completare le notizie relative ai problemi finanziari occorre ancora aggiungere qualche notizia circa le difficoltà insorte nella riscossione dei contributi agricoli a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 65, pubblicata il 26 giugno 1962.

È noto che l'ordinamento vigente sino a tale epoca prevedeva che i contributi previdenziali in agricoltura fossero commisurati al numero di giornate lavorative impiegate in ciascuna azienda agricola. Tali giornate potevano però — sino al giugno 1962 — essere rilevate con due sistemi: con l'accertamento presuntivo, sistema che, nell'annata agraria 1961-62, era seguito in 35 provincie appartenenti al Mezzogiorno ed alle Isole; con l'accertamento effettivo, sistema seguito, sempre nella predetta annata, in 57 provincie, appartenenti alle Regioni centro settentrionali.

Analogamente avveniva per l'attribuzione delle qualifiche ai lavoratori agricoli e per la certificazione delle stesse mediante iscrizione dei lavoratori in appositi elenchi. Importante operazione, questa, perché — in virtù di tale speciale ordinamento — i lavoratori agricoli non traevano sempre il diritto all'assistenza da una effettiva prestazione di lavoro, né tanto meno da una prestazione di lavoro in atto — come avviene, sostanzialmente, per i lavoratori degli altri settori — ma traevano il diritto dal fatto che lo stesso era consacrato dalla iscrizione negli elenchi.

La sentenza della Corte costituzionale ora ricordata ha dichiarato *illegittimo il sistema presuntivo di accertamento*, determinando una grave carenza legislativa dei cui effetti è facile rendersi conto.

Infatti, sin dal 27 giugno 1962 — vale a dire dal giorno successivo alla data di pubblicazione della richiamata pronuncia — si è prodotta una serie di gravi difficoltà esposte ed analizzate nella relazione della XIII Commissione Lavoro della Camera dei Deputati al disegno di legge, n. 4117-A, d'iniziativa dei Ministri del lavoro, della giustizia, dell'agricoltura e del tesoro, con cui il Governo ha inteso ovviare agli aspetti più immediati di tale carenza legislativa.

A questo proposito occorre tener presente che nel ricordato disegno di legge:

a) al secondo comma dell'articolo 7 si stabilisce che le misure dei contributi non possano in ogni modo superare del 50 per cento quelle oggi vigenti;

b) all'articolo 8 si abolisce l'addizionale delle spese di accertamento dei contributi unificati e si pongono a carico delle gestioni interessate le spese per l'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi diritto all'assistenza. Dato che tali spese superano, oggi, l'incremento del 50 per cento del gettito contributivo, il disavanzo dell'attuale gestione è destinato ad aumentare.

## 2. — OSSERVAZIONI DI ORDINE GENERALE.

Su un piano generale il Consiglio ha innanzitutto rilevato l'aspetto positivo del provvedimento, il quale risponde alla esigenza, ormai largamente conclamata, di giungere ad una completa parificazione — almeno per quanto riflette l'assistenza sanitaria — del trattamento spettante a tutti i lavoratori in caso di malattia e si inserisce nel processo di allineamento delle prestazioni previdenziali ai lavoratori agricoli, già iniziato con il noto provvedimento sugli assegni familiari, anche esso a suo tempo sottoposto all'esame del C. N. E. L.

Del resto tale indirizzo rientra altresì in una politica di più ampio respiro tendente all'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociali vigenti nei Paesi aderenti alla Comunità economica europea, così come è previsto dal Trattato di Roma.

La discussione generale ha, però, messo in evidenza come, attraverso le norme contenute nello schema in esame, vengano introdotti principi e soluzioni che, oltre ad essere discutibili su un piano generale, sembrano particolarmente inopportuni in un momento in cui tutto il problema della previdenza sociale forma oggetto di approfondito esame da parte del C. N. E. L. in vista di un riordinamento di carattere globale.

In altri termini, è stato rilevato che, in attesa di tale riordinamento, non sembra che sia consigliabile alimentare le disparità che esistono nel sistema previdenziale italiano con l'introduzione di nuovi principi che vanno ad aggiungersi ai molti già esistenti.

Infatti, lo schema — per quanto riguarda le prestazioni economiche — risolve il problema fissandone l'importo a livelli che in nessun modo corrispondono alla retribuzione effettiva, sia pure fissata in misura conven-

zionale, contrariamente, cioè, a quanto avviene per le altre categorie di lavoratori (50 per cento del salario medio) e come è stato in parte confermato nell'ambito della stessa categoria dal recente provvedimento che dispone miglioramenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In secondo luogo, l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri è stata impostata nella presunzione di una trasformazione di tali lavoratori in veri e propri coltivatori diretti: presunzione che non sembra — allo stato dei fatti — così certa, sollecita e comunque tale da giustificare, oggi, un sì diverso trattamento dalle altre categorie di lavoratori, del cui regime di malattia, come applicazione e come gestione, i coloni e mezzadri hanno sinora sostanzialmente condiviso la sorte. Senza contare, poi, che subordina la soluzione del problema della assistenza farmaceutica al verificarsi di particolari condizioni, tra le quali quella relativa al parere delle categorie interessate che, data la discordanza di opinioni, potrebbe significare, in pratica, un rinvio a scadenza indeterminata.

Maggiori difformità nei principi di impostazione si rilevano, inoltre, in materia di finanziamento.

In primo luogo, infatti, l'intervento dello Stato si discosta, nella forma e nel contenuto, da quanto sino ad oggi disposto per altre categorie che — sempre per quanto riguarda la previdenza sociale di malattia — si ritengono incapaci di sopportare integralmente gli oneri del finanziamento.

In secondo luogo — qualora si riconosca che all'incapacità contributiva del settore agricolo non si debba o non si possa provvedere con la contribuzione dello Stato, ma piuttosto con la solidarietà intersettoriale — non si vede perché tale solidarietà debba essere richiesta soltanto alle categorie assistite dall'I. N. A. M. e non anche a tutte le altre di lavoratori dipendenti, le cui gestioni autonome — ad esempio, l'E. N. P. A. S., l'E. N. P. D. E. P. e le stesse mutue aziendali — verrebbero sottratte ad ogni obbligo solidaristico.

In terzo luogo, si introduce nel campo contributivo il principio completamente nuovo che attribuisce ai datori di lavoro ed ai lavoratori, rispettivamente, la partecipazione di due terzi e di un terzo del contributo; mentre attualmente per l'assistenza di malattia vige in concreto il principio dell'onere contributivo a totale carico del datore di lavoro.

Anche per quanto concerne i mezzadri ed i coloni lo schema afferma il principio della rivalsa in relazione al reddito e ciò contrariamente ai criteri in vigore.

Il C. N. E. L. pertanto è d'avviso che — tenuto conto della constatata urgente necessità di addivenire alla estensione ed all'allineamento delle prestazioni ai lavoratori agricoli — ciò debba attuarsi, per quanto possibile, sulla base dei criteri attualmente in vigore nell'assicurazione di malattia.

### 3. — OSSERVAZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI.

Il Consiglio ha preso in primo luogo in esame la maggiorazione dell'indennità economica di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

A questo proposito, in conformità alle osservazioni di carattere generale di cui al precedente punto 2, l'Assemblea del C. N. E. L. ha concordemente ritenuto che — ai fini della definitiva parificazione assistenziale dei lavoratori agricoli agli altri settori economici — la indennità debba essere raggugliata ai salari contrattuali, in denaro ed in natura, stabiliti in sede provinciale, con le norme che risultino il più possibile aderenti alla disciplina vigente per i lavoratori dell'industria e, cioè, sulla base del 50 per cento dei salari stessi.

È altresì da osservare che i lavoratori agricoli traggono il diritto alle prestazioni di malattia dalla iscrizione negli elenchi anagrafici compilati in base alle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente. Anche l'indennità giornaliera di malattia, pertanto, viene corrisposta ai lavoratori stessi per un massimo di 180 giorni nell'anno, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di lavoro in atto al momento della malattia.

Tale particolare disciplina non ha sino ad oggi sollevato inconvenienti degni di rilievo e sembra possa essere estesa alle nuove indennità.

Alcuni consiglieri hanno manifestato un diverso avviso, sostenendo, in primo luogo, che non appare giustificata l'attribuzione di indennità di misura così elevata nel settore agricolo, in cui una determinazione del genere può dar luogo a notevoli possibilità di abusi.

In secondo luogo i predetti consiglieri hanno rilevato in particolare che non sembra opportuna, per i prestatori d'opera subordinata nel settore agricolo, l'adozione della stessa misura (50 per cento dei salari) per

tutte le categorie, in considerazione del fatto che alcune di esse prestano solo poche giornate di lavoro nell'anno.

Il Consiglio ha successivamente preso in esame l'articolo 3, con il quale si stabilisce che l'assistenza farmaceutica venga erogata ai lavoratori dipendenti a partire dal 1° luglio 1964, mentre per le altre prestazioni viene fissata la decorrenza dal 1° luglio 1963.

In relazione alla portata sociale del provvedimento, nonché all'importanza dell'onere che, in caso di malattia, sono costretti a sostenere i soggetti che non hanno diritto, attualmente, a fruire dell'assistenza in questione (lavoratori « eccezionali » e familiari di tutte le categorie), la maggioranza della Commissione ha espresso l'avviso che anche per l'assistenza farmaceutica la decorrenza debba essere fissata al 1° luglio 1963.

A questo proposito, alcuni consiglieri, pur prendendo atto del parere della maggioranza, hanno obiettato che tale forma di assistenza è oggi tra le più onerose per le gestioni di malattia. Inoltre, proprio al riguardo di tale assistenza, da varie parti si insiste per la ricerca e la eventuale adozione di nuovi criteri che evitino sprechi ed abusi. Per tali motivi, quindi, i predetti consiglieri hanno manifestato avviso contrario in ordine all'anticipazione al 1° luglio 1963, della data di estensione dell'assistenza farmaceutica.

Qualche altro consigliere, poi, ha osservato che la mancanza dell'assistenza farmaceutica tra le prestazioni previste dal trattamento sanitario di malattia di cui beneficiano i prestatori d'opera del settore agricolo, non costituisce una disarmonia del sistema, ma piuttosto una limitazione opportunamente introdotta per categorie che — solo per brevi e talvolta brevissimi periodi e, quindi, solo saltuariamente — assumono lo *status* professionale di lavoratore agricolo; pertanto si è manifestato contrario all'estensione dell'assistenza farmaceutica ai predetti lavoratori, anche con decorrenza dal 1° luglio 1964.

Infine, sempre in materia di prestazioni, l'Assemblea ha preso in esame l'articolo 5 dello schema che stabilisce la possibilità di estendere l'assistenza farmaceutica anche ai coloni e mezzadri (unità paganti e non paganti) entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, sentite le associazioni sindacali interessate. L'articolo medesimo, inoltre, dispone che all'erogazione di tale assistenza debba provvedere l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con

un'apposita speciale gestione finanziaria con i contributi delle categorie interessate.

Come già detto in precedenza, il C. N. E. L. non condivide i motivi che hanno suggerito questa impostazione: ciò sia per il fatto che non sembra plausibile la previsione di un rapido assorbimento della categoria dei coloni e mezzadri da parte di quella dei coltivatori diretti; sia per il criterio della « gestione speciale », che contraddice con quanto disposto dal successivo articolo 8 circa l'abolizione nell'ambito dell'I. N. A. M. di ogni gestione separata: sia, infine, perché l'intento lodevole del provvedimento di una parificazione delle categorie agricole a quelle dipendenti da altri settori economici verrebbe in gran parte frustato dalla eccezione prevista dall'articolo 5.

L'Assemblea, quindi, ha concordemente espresso l'avviso che tale forma di assistenza debba essere concessa ai coloni e mezzadri con la stessa decorrenza con la quale viene estesa alle altre categorie di lavoratori dipendenti dell'agricoltura; e che, inoltre, si mantenga piena unità di gestione in seno al regime gestito dall'I. N. A. M.

#### 4. — OSSERVAZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL FINANZIAMENTO.

Come è già stato chiarito in precedenza, i criteri generali di finanziamento adottati dal disegno di legge prevedono la copertura degli oneri attraverso tre fonti:

la contribuzione delle categorie assistite;

la contribuzione di solidarietà degli altri settori economici;

la partecipazione dello Stato.

Il C. N. E. L., pur con ampie riserve da parte di alcuni membri circa la opportunità di mantenere tali criteri in sede di riordinamento generale della previdenza sociale ed anche in occasione di futuri provvedimenti ha ritenuto che, allo stato attuale, tale metodo sia l'unico idoneo a risolvere il problema immediato della estensione delle prestazioni sanitarie e del potenziamento delle prestazioni economiche ai lavoratori agricoli.

Alcuni consiglieri, però, hanno manifestato l'avviso che il contributo della solidarietà debba essere applicato attraverso una aliquota identica per tutti i settori, in modo che le contribuzioni inerenti ai salari minori vengano automaticamente integrate da quelle relative ai salari più elevati, ma che comunque tale solidarietà non debba mai estrinsecar-

si attraverso la fissazione di contributi aggiuntivi.

Per quanto concerne, poi, i criteri specifici attraverso i quali nel disegno di legge si attinge alle singole fonti di finanziamento (articoli 4 e 6 del disegno di legge), il C. N. E. L. per le ragioni già enunciate nelle osservazioni di carattere generale, non ha ritenuto di poter condividere l'impostazione dello schema in esame.

In primo luogo, infatti, l'Assemblea, fermo restando il principio, riconfermato all'articolo 4, che attribuisce al datore di lavoro l'intero onere contributivo, ha ritenuto che la contribuzione di solidarietà degli altri settori non debba essere limitata ai soli lavoratori dipendenti non agricoli iscritti all'I. N. A. M., ma debba essere estesa a tutti i lavoratori dipendenti, come contributo agli oneri che si sostengono in agricoltura.

Tale criterio dovrebbe, in concreto, essere applicato attraverso una maggiore percentuale uguale per tutte le contribuzioni dei lavoratori dipendenti non agricoli iscritti all'I. N. A. M., nonché degli altri lavoratori dipendenti, la cui assistenza di malattia è affidata ad altri Enti funzionanti di diritto o di fatto; tale maggiorazione dovrebbe comunque essere ripartita tra datori di lavoro e prestatori d'opera con gli stessi criteri previsti per il contributo in vigore.

Per quanto concerne questi ultimi Enti, il gettito della maggiorazione contributiva dovrebbe essere versata all'I. N. A. M.

A questo proposito si è posto però un problema particolare relativamente ai dipendenti dello Stato e delle Amministrazioni locali. È evidente, infatti, che l'apporto dello Stato e degli altri Enti locali, in base al principio della solidarietà tra i lavoratori dipendenti ora affermato, potrà attuarsi anche con uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, da aggiungersi a quello di cui si dirà in seguito.

Il C. N. E. L. inoltre, per quanto riguarda la contribuzione di solidarietà relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli iscritti all'I. N. A. M., ha ritenuto a maggioranza che, senza farsi luogo ad una aliquota contributiva a sé stante, si debba addivenire ad un semplice aumento delle aliquote in vigore.

Passando poi al concorso dello Stato come terza fonte di finanziamento e come apporto della collettività in senso generale, l'Assemblea del C. N. E. L. ha ritenuto che la cifra prevista dall'articolo 7 debba considerarsi assolutamente inadeguata, tenuto anche conto dei notevoli sgravi che deriveranno alle

Amministrazioni locali ed a quella statale — direttamente o indirettamente — per effetto della diminuzione conseguente all'estensione del campo di applicazione soggettivo e dei miglioramenti nel trattamento assistenziale di malattia dei lavoratori agricoli.

A tale proposito, anche se si vuole tenere conto soltanto dell'assistenza ospedaliera e di quella farmaceutica per le categorie alle quali tali assistenze vengono estese, si deve rilevare che si tratta, secondo le proposte qui fatte, di un onere di 26-27 miliardi, buona parte del quale viene sino ad oggi sostenuto dalle predette Amministrazioni attraverso le norme in materia di assistenza ai non abbienti.

Il C. N. E. L. ha rilevato, altresì, che già in materia di pensioni sussistono contribuzioni dello Stato e che, inoltre, nell'assistenza di malattia per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti commercianti, artigiani), per i quali si è pure riconosciuta l'impossibilità dei singoli settori di provvedere al totale finanziamento dell'assicurazione di malattia, lo Stato partecipa attraverso contribuzioni di diversa forma.

L'Assemblea, quindi, ha espresso a maggioranza l'avviso che, per i lavoratori agricoli dipendenti e per i coloni e mezzadri, debba farsi luogo ad una contribuzione almeno pari a quella dei coltivatori diretti.

Qualche consigliere, tuttavia, ha obiettato che in questo caso il concorso dello Stato debba essere più elevato e cioè pari al 25 per cento degli oneri così come avviene per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia.

Sempre in materia di finanziamento, l'Assemblea del C. N. E. L. ha, poi, preso in esame la suddivisione dell'onere delle contribuzioni agricole tra datori di lavoro e lavoratori e, per i motivi già enunciati, ha espresso il parere che la ripartizione prevista dall'articolo 4 del disegno di legge non possa essere accettata in quanto costituisce una deroga importante alla situazione in atto sia in campo agricolo sia negli altri settori gestiti dall'I. N. A. M. Ha ritenuto, quindi, che debba essere mantenuta la proporzione esistente nelle contribuzioni agricole per i lavoratori dipendenti.

Infine, in relazione alla proposta concessione dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri, il C. N. E. L. ha ritenuto che anche per questa categoria debbano essere stabilite adeguate aliquote contributive che coprano il relativo onere nella stessa percentuale con la quale le contribuzioni direttamente a carico dell'agricoltura, previste dal

disegno di legge per lavoratori dipendenti, coprono gli oneri relativi ai miglioramenti disposti.

Così, se risulterà che le contribuzioni per i lavoratori dipendenti daranno luogo ad un'entrata pari, ad esempio, al 15 per cento dell'onere relativo alle maggiori prestazioni ad essi destinate con le nuove norme, il contributo dei coloni e dei mezzadri dovrà essere pari al 15 per cento della spesa relativa alle maggiori prestazioni previste per tale ultima categoria.

Il C. N. E. L. ovviamente non ha potuto esperire valutazioni circa i maggiori oneri che derivano dalle precedenti proposte e la relativa ripartizione tra le tre fonti di finanziamento.

È tuttavia da ritenere che, mentre le varianti introdotte in materia di indennità economica non comporteranno aggravii sensibili, l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai coloni e mezzadri darà luogo a un maggiore onere di circa 12 miliardi, cosicché nel complesso la spesa derivante dall'intero provvedimento si eleverebbe a circa 40 miliardi fin dal primo anno di attuazione.

Sempre in via di larga approssimazione è anche da ritenere che:

a) il contributo per i coloni e mezzadri in relazione all'assistenza farmaceutica risulterà di circa lire 1.000 per anno;

b) la maggiorazione delle aliquote di solidarietà per tutti i lavoratori dipendenti non agricoli — ivi compresi quelli non iscritti all'I. N. A. M. — sarà pari al 6-7 per cento delle attuali contribuzioni (così, ad esempio, per il contributo I. N. A. M. dei lavoratori dell'industria, attualmente pari all'8,23 per cento delle retribuzioni, la maggiorazione oscillerebbe dallo 0,49 allo 0,58 per cento, cosicché l'aliquota complessiva si eleverebbe all'8,72 per cento o all'8,81 per cento);

c) la partecipazione dello Stato si eleverà, in base al criterio enunciato, a circa 12 miliardi annui.

##### 5. — OSSERVAZIONI SU ALTRE DISPOSIZIONI.

Il C. N. E. L., mentre concorda su quanto previsto dagli articoli 2 e 7 osserva quanto segue:

a) Per quanto concerne l'articolo 8 — pur convenendosi sulla opportunità di abolire ogni distinzione contabile nel bilancio dell'I. N. A. M. che possa far supporre una distinta gestione per gli agricoli — si ritiene utile che il predetto Istituto tenga nota sul piano statistico dell'andamento del settore



agricolo e delle relative contribuzioni e prestazioni.

b) In merito alla facoltà concessa al Governo dall'articolo 9 di riordinare le norme in materia di assicurazione generale di malattia, si prospetta la opportunità di richiedere il parere del Consiglio di amministrazione dell'I. N. A. M. su tale coordinamento.

### III.

#### CONCLUSIONI

Il C. N. E. L. esprime parere favorevole in ordine alle finalità che hanno ispirato il disegno di legge, ma ritiene che debba essere evitata, per quanto possibile, la adozione di nuovi principi che possano pregiudicare l'auspicato riordinamento della previdenza sociale.

In particolare, il Consiglio propone le seguenti modifiche:

1°) l'indennità economica di malattia deve essere ragguagliata ai salari contrattuali, in denaro ed in natura, stabiliti in sede provinciale, con norme che siano aderenti alla disciplina vigente per i lavoratori dipendenti dell'industria;

2°) la decorrenza dell'estensione dell'assistenza farmaceutica ai lavoratori di-

pendenti dell'agricoltura va anticipata opportunamente al 1° luglio 1963;

3°) è inoltre opportuno che dalla stessa data venga erogata l'assistenza farmaceutica anche ai coloni e mezzadri, senza costituire alcuna «speciale gestione» in seno all'I. N. A. M.;

4°) il contributo di solidarietà previsto a favore del settore agricolo deve essere esteso anche ai lavoratori dipendenti non iscritti all'I. N. A. M., mediante maggiorazione percentuale dei contributi attualmente in vigore o con altre eventuali, diverse modalità per quanto concerne lo Stato e le Amministrazioni locali.

5°) il concorso dello Stato, come apporto della collettività al finanziamento dei miglioramenti disposti, deve essere pari almeno a quello previsto per le categorie dei coltivatori diretti;

6°) la ripartizione, tra datori di lavoro e lavoratori, dei contributi previsti per i lavoratori dipendenti dell'agricoltura deve essere effettuata mantenendo le proporzioni attualmente vigenti nel settore;

7°) per i coloni e mezzadri, in vista dell'estensione dell'assistenza farmaceutica, si ritiene che debba essere fissato un contributo specifico con il quale siano coperti i relativi oneri, con le modalità indicate nella relazione, fermi restando gli attuali criteri in materia di rivalsa.